



Comune di Porto Tolle

PROVINCIA DI ROVIGO

Ufficio Tributi

Regolamento per l'applicazione
dell'imposta Comunale
sugli immobili
I.C.I.

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2	Definizione di area edificabile - Precisazioni	Pag. 3
Art. 3	Agevolazioni per terreni considerati non edificabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorali.	Pag. 4
Art. 4	Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili	Pag. 4
Art. 5	Terreni condotti direttamente – Precisazioni.	Pag. 5
Art. 6	Abitazione principale	Pag. 6
Art. 7	Dichiarazione	Pag. 7
Art. 8	Modalità di pagamento	Pag. 7
Art. 9	Attività di accertamento	Pag. 8
Art. 10	Riscossione coattiva	Pag. 9
Art. 11	Limiti per versamenti e rimborsi	Pag. 10
Art. 12	Contenzioso	Pag. 10
Art. 13	Interessi	Pag. 10
Art. 14	Incentivi per il personale addetto	Pag. 10
Art. 15	Norma transitoria	Pag. 10
Art. 16	Entrata in vigore	Pag. 11
Art. 17	Norme di rinvio	Pag. 11

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. -, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 3) Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 2
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE - PRECISAZIONI

1. Alla definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92 si aggiunge la precisazione che non si considerano fabbricabili le aree o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità.
2. Si considera, comunque, fabbricabile, secondo la previsione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504/92 e in deroga alle previsioni dell'art. 2, comma 1, del Decreto medesimo, l'area oggetto di effettiva utilizzazione edificatoria nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dal Piano Regolatore.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, la Giunta Comunale può determinare periodicamente, utilizzando a tal fine anche i valori di riferimento forniti dagli uffici dipartimentali del territorio, e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla giunta comunale con il provvedimento su indicato.
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma precedente, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 3**AGEVOLAZIONI PER TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI
UTILIZZATI PER ATTIVITÀ AGRO - SILVO - PASTORALE**

- 1) Ai sensi dell'art. 59, 1° c., lett. a) del D. Lgs. n. 446/97, per le aree da non considerare fabbricabili ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. b) del D. Lgs. 504/92, può essere prevista un'aliquota agevolata alle seguenti condizioni:
 - a) in ottemperanza alle disposizioni di cui al c.2 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 446/97, il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della l. n. 9/63, con obbligo di assicurazione per invalidità vecchiaia e malattia;
 - b) la base imponibile per il calcolo dell'imposta (calcolata ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.Lgs. nr. 504/92 e successive modificazioni) non deve superare € 129.114,22.;

Art. 4**RIDUZIONE D'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI.**

- 1) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- 2) Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del comune con la comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento.

Art. 5**TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE
PRECISAZIONI.**

- 1) Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504/92, nella categoria dei terreni agricoli devono essere considerati anche i fabbricati rurali ad uso abitativo, la cui definizione ai fini fiscali è contenuta nell'art. 9 del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla legge 26/2/1994, n. 133, sostituito dal D.P.R. n. 139 del 23/03/1998. Ai fini del riconoscimento della ruralità tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati che insistono su un terreno devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) devono essere posseduti dal soggetto titolare di proprietà o di altro diritto reale sul

- terreno, o detenuto dall'affittuario o dal conduttore del terreno stesso o dai familiari conviventi a loro carico;
- b) devono essere destinati ad abitazione oppure devono essere strumentali all'attività agricola da parte del proprietario, affittuario, conduttore e loro familiari, ovvero da dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato (o a tempo determinato per almeno 101 giornate lavorative all'anno);
 - c) devono essere asserviti ad un terreno, iscritto al catasto dei terreni con attribuzione di reddito agrario, non inferiore a 10.000. metri quadrati (3000 mq. in caso di coltura in serra o funghicoltura). E' considerato rurale anche il fabbricato che non insiste sul terreno cui è asservito, purché entrambi siano ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
 - d) il volume d'affari (ai fini IVA) derivante dall'attività agricola, inoltre, deve essere superiore alla metà del reddito complessivo del soggetto che conduce il fondo. Non possono mai essere riconosciuti come rurali i fabbricati ad uso abitativo aventi le caratteristiche degli immobili classificati nella categorie da A/1 ad A/8 o dei fabbricati di lusso. Se il fabbricato è utilizzato da più soggetti, è sufficiente che i predetti requisiti sussistano almeno in capo ad uno di essi.
 - e) non devono avere le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
- 2) Ai fini fiscali, sono considerate rurali le costruzioni strumentali per l'esercizio di quelle attività agricole espressamente previste dall'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai medesimi fini, devono essere considerate rurali anche le costruzioni destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché quelle destinate allo svolgimento dell'attività di agriturismo.
- 3) Tutte le altre unità immobiliari che non presentano i requisiti della ruralità (cosiddetti fabbricati extrarurali) devono essere dichiarate al catasto edilizio urbano e rientrano nella disciplina ICI applicabile ai fabbricati.

Art. 6

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

- 1) In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente e ciò deve essere comprovato dalla residenza anagrafica; unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata), ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, c. 2, del D.Lgs. 504/92, le seguenti fattispecie:
- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 504/92, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

- condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'abitazione concessa dal soggetto passivo dell'imposta di cui all'art. 3, citato al comma precedente, in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al primo grado.
- 2) Nella fattispecie di cui al punto a) del comma 1, si applicano anche le detrazioni previste per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 504/93
- 3) Agli effetti dell'applicazione delle aliquote e delle agevolazioni dell'imposta si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
- 4) Ai fini di cui al comma 3, sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero a una distanza non superiore a 200 metri.
- 5) L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche agli immobili qualificabili come pertinenze della stessa, ai sensi dell'art. 817 del codice civile.
- 6) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continueranno ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto, stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto l'agevolazione di cui al 3° comma nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
- 7) Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione delle agevolazioni descritte nei commi precedenti, anche mediante dichiarazione sostitutiva, contestualmente al versamento dell'imposta. La dichiarazione vale come denuncia originaria e produce i suoi effetti anche per gli anni successivi, salvo l'intervento di eventuali variazioni che devono essere tempestivamente comunicate all'ufficio.

Art. 7 **DICHIARAZIONE**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 53 dell'art. 37 del D.L. 223/2006 e del comma 174 dell'art. 1 della Legge 296/2006, è soppresso l'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini dell'I.C.I.;
2. In ogni caso, per le fattispecie di cui al comma 2, permane l'obbligo dichiarativo, in presenza di casi di riduzione di imposta e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informativo. A titolo puramente esemplificativo si elencano i casi più frequenti ancora assoggettati all'obbligo di presentazione della comunicazione:
 - atti di donazione;

- trasferimento di proprietà o costituzione di altro diritto reale su aree fabbricabili e modifica del valore venale delle stesse;
 - atti di concessione amministrativa su beni demaniali,
 - inagibilità o inabitabilità di fabbricati,
 - acquisto o perdita del diritto ad esenzioni o agevolazioni
 - agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché le fattispecie di concessione in uso gratuito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e);
 - valore contabile per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate all'effettiva circolazione dei dati catastali da accertare con provvedimento dell'Agenzia del Territorio di cui al comma 54 dell'articolo 37 del D.L. 223/06.
 4. Per tutti i casi in cui permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, il termine previsto coincide con quello relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste.
 5. Per gli immobili oggetto di proprietà comune dell'edificio, indicati nell'art. 1117, n. 2), del codice civile (portineria, alloggio del portiere/custode, lavanderia e altri simili servizi in comune) accatastati in via autonoma, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
 6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro 90 giorni dalla data della loro nomina.

Art. 8

MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1) Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento rispettivamente in acconto e a saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune;
- 2) Il versamento dell'imposta in autotassazione, deve essere effettuato su conto corrente postale n. 20581435 intestato a Comune di Porto Tolle – Servizio Tesoreria ICI ; è facoltà del contribuente versare mediante utilizzo della Delega F24.
- 3) l'importo da versare in autoliquidazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 4) Non si fa luogo a versamento quando l'imposta dovuta per ogni anno risulta inferiore a € 2,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
- 5) Fermo restando il principio sancito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 504/92, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, ai sensi dell'art. 59, c. 1, lett. l) del D. Lgs. n. 446/97, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione, sia stata totalmente assolta per

l'anno di riferimento.

Art. 9 **ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

1. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle eventuali scelte operate dalla Giunta Comunale:
 - a) verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni del contribuente, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi esterni, la situazione di possesso immobiliare del contribuente;
 - b) determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e, se riscontra che non è stata versata in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato “*Avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento I.C.I.*”, con l’indicazione dell’ammontare dell’imposta e dei relativi interessi.
2. Sull’ammontare dell’imposta non tempestivamente versata, se non provveduto mediante ravvedimento operoso ai sensi del D. Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30% (senza possibilità di definizione agevolata), ai sensi del D.Lgs n. 471/97.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. In applicazione alla facoltà prevista dall’art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 446/97, si adottano, in quanto compatibili, le norme relative all’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente con i criteri stabiliti dal vigente regolamento generale delle entrate.
7. Con delibera della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi di accertamento.
8. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, oppure inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, sollecitandoli a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

9. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile (art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993).
10. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi € 10,00 (dieci).
11. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito per anni pregressi con quelle eventualmente a debito per gli anni pregressi riferite all'Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 10

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) Le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni vigenti oppure attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910.
- 2) Il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
- 3) Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 12,00 (dodici).

Art. 11

LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

- 1) Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di I.C.I., entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato.
- 3) Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 10,00 (dieci).
- 4) Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e non dispone rimborsi.

Art. 12

CONTENZIOSO

- 1) Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 504/92, contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere

proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13
INTERESSI

- 1) La misura degli interessi da applicare sugli importi dovuti a titolo di imposta a seguito di accertamento è pari al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali. La maturazione degli interessi è giornaliera.
- 2) Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 14
INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

- 1) In attuazione dell'art. 59, 1° co, lett. p, del D.Lgs. n. 446/97, al personale addetto all'ufficio tributi sono riconosciuti ed attribuiti compensi incentivanti.
- 2) Annualmente la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determina i criteri per le finalità di cui al comma precedente; parte del recupero del gettito evaso potrà essere destinato al potenziamento dell'ufficio tributi.

Art. 15
NORMA TRANSITORIA

- 1) Ai sensi del comma 53 articolo 37 del D.L. 223/06, è soppresso l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 59 lett. l) del D. Lgs. 446/1997, già adottata dal Comune di Porto Tolle con decorrenza dal 1° gennaio 1999.
- 2) E' ripristinato l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 D. Lgs. 504/92 per le cessazioni, acquisti e variazioni della soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno 2006.

Art. 16
ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Art. 17

NORME DI RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili; al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.